

La normativa europea in materia di imballaggi

Oggetto del presente documento è l'analisi della Proposta di Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio presentata dalla Commissione Europea il 30.11.2022, nonché alle modifiche normative in materia di imballaggi, entrate in vigore negli ultimi mesi in Germania, Austria, Francia e Spagna.

Prima di procedere con questa analisi, pare opportuno rimarcare una serie di considerazioni a carattere generale sugli imballaggi, visti come una risorsa e come un importante bene aziendale, assimilabile a tutti gli effetti ad un “*intangible asset*”, con un suo rilevante valore, sia dal punto di vista economico che strategico.

L'imballaggio come “bene intangibile” delle imprese facente parte del patrimonio aziendale

Nel commercio internazionale, dagli anni Novanta ad oggi, stiamo assistendo ad un continuo proliferare delle cosiddette “norme tecniche”, ovvero tutte quelle disposizioni prescritte da Organismi internazionali, dagli Stati, da enti pubblici oppure elaborate da organismi privati, concernenti le caratteristiche dei prodotti commercializzati e volte a tutelare l'interesse pubblico.

La normativa tecnica riguarda, in particolare: i requisiti tecnici e quelli connessi alla sicurezza del prodotto; le sue caratteristiche costruttive e funzionali; i suoi segni distintivi (etichettature; marchi; design...); i requisiti relativi alla sua progettazione ed ai metodi di lavorazione; i suoi sistemi di certificazione. Tale fenomeno normativo ha riguardato – e riguarda – anche gli imballaggi, intesi come “*il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie*

prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo".

Per un'impresa risulta particolarmente importante raccogliere tutte le informazioni, i dati, le caratteristiche ed il know-how del proprio prodotto, in quanto tali elementi, se trasfusi nei documenti tecnici che accompagnano il prodotto stesso, fanno parte, a pieno titolo, del patrimonio aziendale e vengono considerati quali "beni intangibili", che identificano l'azienda in modo esclusivo e che le permettono, anche agli occhi dei consumatori più inesperti, di distinguersi dai propri concorrenti.

Tali "beni intangibili" aziendali – nei quali rientrano a pieno titolo gli imballaggi – possono, inoltre, essere soggetti ad un'apposita tutela dal punto di vista della proprietà intellettuale.

In Italia tale tutela viene "attivata" mediante il deposito di tutta la documentazione che riguarda il know-how di un prodotto – nel caso che ci interessa l'imballaggio progettato e/o utilizzato dall'azienda – anche presso la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori); tale operazione garantisce una protezione automatica di quel bene in ben 144 Paesi nel mondo, atteso che con un singolo deposito (il cui costo è irrisorio) si possono proteggere anche centinaia di modelli, di schede tecniche, schede di lavorazione, disegni, istruzioni per l'uso e per il riutilizzo o lo smaltimento dell'imballaggio; ma, un imballaggio può essere tutelato anche sotto il profilo del design puro, o sotto il profilo della proprietà industriale, e quindi essere oggetto di brevetto o di modello di utilità. Ciò che conta, è che, come si vedrà in prosieguo, è avere ben chiaro che l'imballaggio diventerà sempre di più nel tempo un elemento non più mero accessorio del prodotto che contiene/ ricopre e protegge, ma un elemento importante e decisivo per la stessa commerciabilità del prodotto contenuto.

Infatti, se l'imballaggio non risponde ai requisiti imposti da quel determinato Paese, il prodotto che si intende esportare non può trovarvi ingresso, oppure, sempre perché sprovvisto di certe caratteristiche, non troverebbe accoglienza adeguata (e, in questo senso, estremamente significativi sono gli innumerevoli esempi degli imballaggi dei prodotti alimentari; se non rispondono a certi requisiti, il pubblico più sensibile alle tematiche del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità, rifiuta di acquistare il prodotto alimentare < bevanda o cibo che sia > non compra quel prodotto proprio a causa dell'imballaggio ritenuto inadeguato od inaccettabile.

E' molto importante sottolineare che l'imballaggio può diventare una barriera tecnica all'import, e quindi uno strumento in mano ai Governi per ridurre o quantomeno limitare l'import nel proprio Paese di prodotti stranieri. Quindi, a tutti gli effetti, l'imballaggio può diventare un comodo strumento di protezionismo (la Germania, in questo campo *docet*; basti pensare a quando adottò nel 1992 la Legge *Toepfer*, senza un adeguato preavviso, bloccando per mesi, di fatto, le importazioni nel Paese per tutta quella miriade di prodotti che non erano imballati secondo la normativa).

Va inoltre ricordato che, in generale, la normativa sugli imballaggi e sulle etichette ha natura di normativa di ordine pubblico, e quindi obbligatoria, con la conseguenza che, anche nel caso in cui un contratto sia assoggettato espressamente alla legge di un paese diverso, per quanto riguarda il regime delle certificazioni, degli imballaggi e delle etichette, **le norme in vigore nel Paese che dovrebbe importare, sono inderogabili, e quindi comunque applicabili, anche se il contratto, per l'appunto, è regolato da una diversa legge.**

Come si evince dalla lettura della Proposta di Regolamento, grande importanza verrà a rivestire la etichetta, intesa come "documento tecnico", che riporterà tutte le

indicazioni previste in tema di uso, di montaggio, di riutilizzo, di smaltimento, e così via; così come l'imballaggio, anche l'etichetta sarà frutto di esperienza, di un know how acquisito nel tempo, frutto del lavoro e degli investimenti di una impresa, anche in termini di ricerca e di studi, a volte durati anni e frutto di ingenti investimenti; orbene, gli imballaggi e le etichette rappresentano un valore per l'impresa, e come tali meritano di essere opportunamente ed adeguatamente protetti e tutelati.

In questo modo, ciascuna azienda che scelga di produrre e/o utilizzare imballaggi con caratteristiche uniche (per tipologia di materiali utilizzati, per caratteristiche di durevolezza, per design, e così via), pensati per i prodotti specifici che dovranno contenere, potrà valorizzare al massimo il proprio prodotto, proteggendosi più facilmente da potenziali contraffattori ed imitatori, essendo infatti i diritti di proprietà intellettuale protetti, per via delle Convenzioni internazionali vigenti, anche e soprattutto dal punto di vista penale, il che attribuisce l'ulteriore inegabile vantaggio, a chi dovesse subire un reato, di potersi rivolgere direttamente alle Autorità di Polizia, senza dover passare da avvocati e/o lunghi e costosi procedimenti civili, per ottenere inibitorie e/o altre misure necessarie – e guadagnando, in tal modo, un ulteriore valore aggiunto agli occhi della propria clientela o potenziale tale.

In buona sostanza, l'imballaggio (oltre che assolvere le funzioni per le quali è stato concepito) può diventare un importante strumento di marketing della azienda che lo produce e/o che lo utilizza qualora possieda caratteristiche distintive o di utilità di impiego o riutilizzo, così come un veicolo promo-pubblicitario e come tale merita di essere protetto in ordine alla forma, al design, alle modalità di utilizzo e/o di riutilizzo e/o di smaltimento, per tacere delle altre.

Il proliferare di numerose “norme tecniche” che regolano la commercializzazione dei prodotti, adottate in maniera diversa dai singoli ordinamenti giuridici, se da una parte garantisce una maggior tutela dell'interesse pubblico, dall'altra può rappresentare, tuttavia, un ostacolo agli scambi commerciali, in quanto le imprese esportatrici vengono obbligate ad adattare la propria produzione ed il confezionamento dei propri prodotti a quelli che sono gli standard richiesti nei singoli paesi di destinazione di quei prodotti.

Per ovviare a tali problematiche, e limitare quanto più è possibile il rischio di incorrere in sanzioni, sia di tipo pecuniario sia di altro tipo (quale, ad esempio, il blocco della possibilità di commercializzare i propri prodotti nel paese terzo la cui normativa tecnica dovesse risultare violata), è opportuno che le aziende esportatrici inseriscano nei contratti stipulati con l'importatore straniero e/o con i propri agenti, distributori, intermediari, etc.....delle apposite clausole, con le quali questi ultimi assumono su di sé la responsabilità di informare l'esportatore degli obblighi via via previsti dalla normativa tecnica in vigore nel suo paese e, qualora non lo faccia, sollevi l'esportatore da ogni responsabilità per l'invio di un prodotto che dovesse risultare non conforme agli obblighi previsti nel paese di destinazione.

A tale proposito è importante tenere sempre a mente che, diversamente dal sistema italiano, in ambito internazionale un contratto, per considerarsi validamente stipulato ed efficace, non deve necessariamente essere sottoscritto dalle parti contraenti, ma è sufficiente che lo stesso venga semplicemente portato a conoscenza dell'altra parte e che risulti la prova che quest'ultima ha ricevuto le condizioni contrattuali che si intendono applicare a quel rapporto commerciale.

Compiuta questa doverosa premessa sull'imballaggio quale bene intangibile di

un'azienda e sull'importanza, per quest'ultima, di valorizzare e proteggere tale bene, in quanto parte degli elementi che caratterizzano e identificano l'azienda stessa, si procede ora con una prima analisi della proposta di Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio presentata pochi mesi fa dalla Commissione Europea ed infine con un focus sulle principali novità in materia di normativa imballaggi, entrate in vigore negli ultimi mesi in Germania, Austria, Francia e Spagna.

FOCUS SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO EUROPEO SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Proposta di Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Il 30.11.2022 la Commissione Europea ha presentato la propria proposta di Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che si inserisce all'interno del nuovo piano d'azione per l'economia circolare dell'UE, con la quale si intende aggiornare il quadro normativo europeo in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, fornendo agli Stati membri e alle imprese un sistema di regole armonizzate, uguali per tutti gli operatori economici, che possa garantire la non discriminazione tra i prodotti fabbricati nell'UE e quelli importati dall'Estero, che risulti coerente con gli obblighi internazionali in materia di politica commerciale e che possa costituire un sostegno adeguato per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio posti dalla stessa Unione Europea.

La proposta di Regolamento in esame, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 (sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti) e la Direttiva (UE) 2019/904 (sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) e che abroga la Direttiva 94/62/CE (sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):

- riguarda tutti i tipi di imballaggio e tutti i rifiuti di imballaggio immessi sul mercato dell'Unione;
- intende stabilire regole specifiche per l'intero ciclo di vita degli imballaggi;
- si pone l'obiettivo di rendere, nel corso dei prossimi anni, tutti gli imballaggi riciclabili e – soprattutto – riutilizzabili in modo economicamente conveniente.

In sostanza tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea dovranno essere progettati, fabbricati e commercializzati in modo da consentirne il riutilizzo o il riciclaggio di alta qualità e in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente durante il loro intero ciclo di vita e durante il ciclo di vita dei prodotti per i quali sono stati progettati.

Secondo le stime più ottimistiche, tale proposta di Regolamento dovrebbe essere approvata nella seconda metà del 2024 e la sua entrata in vigore – come emerge dal testo della proposta – sarà posticipata di alcuni mesi per lasciare il tempo necessario, agli operatori economici per adattare la propria organizzazione aziendale alle prescrizioni previste nel Regolamento, ed agli Stati membri dell'Unione per predisporre l'infrastruttura amministrativa necessaria alla sua applicazione.

Gli obiettivi indicati nella proposta di Regolamento in esame, qualora venga approvata, diventeranno vincolanti entro il 2030 e verranno aumentati a partire dal 2040.

Nello specifico, la proposta di Regolamento prevede:

-obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio negli Stati membri e obiettivi di riutilizzo o di ricarica degli imballaggi in alcuni settori specifici (quali quelli della vendita al dettaglio e della ristorazione);

-l'adozione a livello europeo di norme atte ad evitare il cosiddetto “imballaggio eccessivo” (quali, la previsione di una percentuale massima di “spazio vuoto” negli imballaggi del commercio elettronico; il divieto di alcune forme di imballaggio

superfluo e così via);

-l'adozione di criteri specifici di progettazione degli imballaggi per aumentarne i tassi di riciclaggio;

-l'obbligo di compostaggio per alcuni tipi di imballaggi, laddove lo stesso risulti vantaggioso per l'ambiente;

-l'applicazione di un sistema di cauzione per le bottiglie di plastica e le lattine in alluminio;

-l'etichettatura di tutti gli imballaggi per facilitarne la raccolta differenziata una volta che è terminato il loro ciclo di vita.

Imballaggio riciclato

Per quanto riguarda gli imballaggi riciclati, la proposta di Regolamento prevede che a partire dal 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione debbano essere riciclati e che a partire dal 2035 un imballaggio possa essere riciclato su larga scala.

La dichiarazione di conformità al riciclo dell'imballaggio dovrà essere inserita nella documentazione tecnica che accompagna l'imballaggio stesso.

Per quanto attiene agli imballaggi in plastica, a partire dall'01.01.2030 questi dovranno contenere una certa percentuale di plastica riciclata e tale percentuale sarà aumentata a partire dall'01.01.2040.

Imballaggi compostabili

Per quanto riguarda gli imballaggi compostabili, la proposta di Regolamento prevede che entro due anni dalla sua entrata in vigore alcuni imballaggi, specificatamente individuati, vengano prodotti esclusivamente con materiale compostabile (tra questi imballaggi troviamo, a titolo di esempio, le cialde di caffè, le bustine di tè, le etichette adesive applicate alla frutta e verdura e le borse di plastica leggera).

Riduzione delle dimensioni dell'imballaggio

Ciascun imballaggio dovrà essere progettato in modo che il suo peso ed il suo volume

risultino ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità e pertanto il suo “spazio vuoto”, inteso come *“la differenza tra il volume totale dell'imballaggio multiplo, dell'imballaggio per il trasporto o dell'imballaggio per il commercio elettronico e il volume dell'imballaggio per la vendita ivi contenuto”*, dovrà essere ridotto al minimo (a titolo di esempio, per il commercio elettronico la proporzione di “spazio vuoto” presente nell'imballaggio non dovrà superare il 40%).

Sarà inoltre vietata l'immissione sul mercato di imballaggi non necessari.

Imballaggio riutilizzabile

Particolare attenzione viene riservata, nella proposta di Regolamento, agli imballaggi riutilizzabili – che sembrerebbero essere preferiti, dal legislatore europeo, agli imballaggi riciclati – che dovranno recare un codice QR o un altro supporto dati sul quale verranno riportate le informazioni utili per il loro riutilizzo e che, prima di essere reimmessi sul mercato, dovranno essere sottoposti ad un procedimento di ricondizionamento (i cui requisiti sono stabiliti all'allegato VII della proposta di Regolamento).

La dichiarazione di conformità dell'imballaggio riutilizzabile dovrà essere inserita nella documentazione tecnica che accompagna l'imballaggio stesso.

Etichettatura degli imballaggi

La proposta di Regolamento prevede la predisposizione di un sistema di etichettatura degli imballaggi, che ne identifichi le componenti e le modalità di smaltimento o di riutilizzo.

Tale sistema di etichettatura dovrà essere applicato a tutti gli imballaggi, esclusi quelli per il trasporto (si applica, comunque, agli imballaggi per il commercio elettronico).

Gli imballaggi soggetti a deposito cauzionale e restituzione, oltre all'etichettatura ambientale “standard”, dovranno essere dotati anche di un'apposita etichetta

armonizzata, che illustri le modalità di restituzione dell'imballaggio stesso.

Per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili, questi dovranno essere muniti di un apposito codice QR dal quale è possibile risalire alle modalità specifiche di riutilizzo dell'imballaggio, ai punti di raccolta dell'imballaggio e che permetta la tracciabilità dello stesso, nonché il calcolo dei suoi spostamenti e delle rotazioni. Gli imballaggi riutilizzabili, inoltre, dovranno essere chiaramente identificati nei punti vendita, cosicché possano essere distinti dagli imballaggi monouso.

Si vuole comunque evitare una duplicazione delle etichette sugli imballaggi e pertanto, qualora sia necessario fornire sia le indicazioni relative all'imballaggio sia le indicazioni relative al prodotto confezionato, entrambe dovranno essere accessibili attraverso lo stesso supporto dati.

Nel caso di approvazione della proposta di Regolamento in esame, la Commissione Europea, entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, adotterà degli appositi atti di esecuzione, con i quali spiegherà nello specifico cosa intende per etichetta armonizzata e per codice QR.

Dichiarazione di conformità UE degli imballaggi

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea dovranno essere dotati di una dichiarazione di conformità UE rilasciata dagli stessi produttori (dichiarazione, quest'ultima, che si distingue dalla marcatura CE, presente anch'essa sull'imballaggio, ma riguardante esclusivamente la conformità del prodotto contenuto all'intero dell'imballaggio).

Tale dichiarazione di conformità UE dovrà essere tradotta nella lingua – o nelle lingue – richieste dallo Stato membro nel cui mercato verrà immesso o messo a disposizione l'imballaggio.

Qualora per quell'imballaggio debbano essere rilasciate, sulla base di altre normative

europee, ulteriori certificazioni di conformità UE, sarà possibile compilare una certificazione unica che attesti la conformità a tutti gli atti dell'Unione in essa richiamati o, in alternativa, sarà possibile la predisposizione di un unico fascicolo nel quale raccogliere tutte le singole dichiarazioni di conformità necessarie.

Registro degli imballaggi

Ciascuno Stato membro dell'UE dovrà istituire un Registro dei produttori, ai quali questi ultimi saranno tenuti a registrarsi e che è finalizzato a verificare il rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento europeo una volta adottato.

Obblighi del fabbricante, del fornitore, dell'importatore e del distributore

. Il fabbricante di imballaggi:

- è responsabile della conformità dell'imballaggio a quanto prescritto dalla proposta di Regolamento europeo in esame;
- è tenuto ad iscriversi al Registro dei produttori di ciascuno Stato membro in cui mette a disposizione, per la prima volta, il proprio imballaggio (in caso di mancata registrazione, il fabbricante non potrà mettere a disposizione il proprio imballaggio nel mercato di quello Stato);
- è tenuto ad indicare sull'imballaggio il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio, il proprio indirizzo postale e tutti i mezzi di comunicazione elettronici utili per poter essere contattato;
- è tenuto a conservare tutta la documentazione tecnica e la certificazione di conformità dell'imballaggio per 10 anni dal momento in cui l'imballaggio viene immesso sul mercato;
- è tenuto a fornire alle Autorità nazionali che ne facciano richiesta motivata, entro 10 giorni da tale richiesta, tutta la documentazione tecnica e la certificazione di

conformità dell'imballaggio immesso sul mercato;

-se ritiene che un imballaggio da lui stesso immesso sul mercato non sia conforme a quanto previsto nel Regolamento europeo, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui l'imballaggio è stato immesso e dovrà adottare, immediatamente, tutte le misure necessarie per rendere quell'imballaggio conforme, per richiamarlo o per ritirarlo dal mercato.

. Il fornitore di imballaggi:

-è tenuto a fornire al fabbricante dell'imballaggio, in una lingua a lui comprensibile, tutte le informazioni e tutta la documentazione utile per dimostrare la conformità dell'imballaggio a quanto prescritto nel Regolamento europeo in esame.

. L'importatore di imballaggi:

-è tenuto ad immettere sul mercato solo imballaggi conformi al Regolamento europeo in esame e pertanto è tenuto a verificare che il fabbricante abbia rispettato tutti i suoi obblighi, che l'imballaggio sia etichettato correttamente e sia corredato di tutta la documentazione utile;

-è tenuto ad indicare sull'imballaggio il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio, il proprio indirizzo postale e tutti i mezzi di comunicazione elettronici utili per poter essere contattato;

-è tenuto a fornire alle Autorità nazionali che ne facciano richiesta motivata, entro 10 giorni da tale richiesta, tutta la documentazione tecnica e la certificazione di conformità dell'imballaggio immesso sul mercato;

-è tenuto a conservare la dichiarazione di conformità dell'imballaggio per 10 anni dal momento in cui lo immette sul mercato e deve assicurarsi che tutta la documentazione tecnica relativa all'imballaggio venga resa disponibile all'Autorità nazionale che ne faccia richiesta;

-se ritiene che un imballaggio da lui stesso immesso sul mercato non sia conforme a

quanto previsto nel Regolamento europeo, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui l'imballaggio è stato immesso e dovrà adottare immediatamente tutte le misure necessarie per rendere quell'imballaggio conforme, per richiamarlo o per ritirarlo dal mercato.

. Il distributore di imballaggi:

-è tenuto a mettere a disposizione sul mercato solo imballaggi conformi al Regolamento europeo in esame e pertanto è tenuto a verificare che, sia il fabbricante sia l'importatore, abbiano rispettato tutti i loro rispettivi obblighi, che l'imballaggio sia etichettato correttamente e che sia corredato di tutta la documentazione utile;

-è tenuto a verificare che il fabbricante dell'imballaggio sia iscritto al predetto Registro dei produttori;

-se ritiene che un imballaggio da lui stesso messo a disposizione sul mercato non sia conforme a quanto previsto nel Regolamento europeo, è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui l'imballaggio è stato immesso e dovrà adottare immediatamente tutte le misure necessarie per rendere quell'imballaggio conforme, per richiamarlo o per ritirarlo dal mercato;

-è tenuto a fornire tutta la documentazione tecnica e la certificazione di conformità dell'imballaggio alle Autorità nazionali che ne facciano richiesta motivata.

. Se l'importatore o il distributore di imballaggi immette sul mercato europeo un imballaggio con il suo nome o il suo marchio, o apporta all'imballaggio già immesso sul mercato, delle modifiche tali da incidere sulla sua conformità al Regolamento europeo in esame, l'importatore o il distributore viene considerato al pari del fabbricante di quell'imballaggio e pertanto è sottoposto ai medesimi obblighi previsti per quest'ultimo.

Responsabilità estesa del produttore

Il fabbricante di ciascun imballaggio è soggetto alla responsabilità estesa del produttore di cui alla Direttiva 2008/98/CE e in base alla proposta di Regolamento europeo in esame è tenuto a nominare, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro dell'UE nel quale intende mettere a disposizione, per la prima volta, un proprio imballaggio (è escluso l'obbligo di nomina di un proprio rappresentante per la responsabilità estesa del produttore solamente con riferimento allo Stato membro in cui il fabbricante risulta già stabilito).

Imballaggi provenienti da Paesi terzi

. Per quanto riguarda gli imballaggi provenienti da Paesi terzi, anche questi dovranno essere conformi ai criteri indicati nella proposta di Regolamento europeo in esame e ciò, sia qualora tali imballaggi vengano importati nel mercato dell'Unione Europea come semplici imballaggi autonomi, sia qualora vengano importati con già all'interno il prodotto per il quale sono stati progettati.

. Gli importatori, pertanto, dovranno garantire che tali imballaggi provenienti dall'Estero ed immessi sul mercato europeo siano conformi ai requisiti previsti nella proposta di Regolamento in esame e che la documentazione redatta dai produttori sia disponibile per l'ispezione da parte delle Autorità nazionali competenti; da ciò ne consegue che sarà di fondamentale importanza, per tutti gli importatori, sollecitare i propri fornitori esteri affinché producano imballaggi che risultino conformi alle prescrizioni previste nella proposta di Regolamento in esame, fornendo loro tutte le informazioni utili e prevedendo l'inserimento, all'interno dei contratti da stipulare con i fornitori, di apposite clausole, che obblighino questi ultimi a conformarsi alla normativa europea in materia di imballaggi.

Prime osservazioni sulla Proposta di Regolamento europeo

. A livello nazionale la proposta di Regolamento europeo in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio presentata dalla Commissione Europea lo scorso 30 novembre, è già stata oggetto di un primo esame da parte delle Commissioni parlamentari VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo).

Le due Commissioni, riunitesi in data 29.03.2023, hanno sollevato non poche perplessità sul testo in questione, criticando in particolar modo il fatto che si voglia applicare tale normativa a tutte le tipologie di imballaggi indipendentemente dalla loro funzione (industriale, commerciale e domestico) e che tale proposta di Regolamento evidenzi una netta preferenza per gli imballaggi riutilizzabili, a discapito di quelli riciclabili, sui quali, invece, il sistema italiano, ad oggi, risulta maggiormente all'avanguardia ed ha investito molte risorse negli ultimi anni, raggiungendo già importanti traguardi, anche rispetto al resto dei Paesi europei.

Un'ulteriore critica che è stata mossa nei confronti della proposta di Regolamento in esame, consiste nel fatto che la stessa appaia incompleta in quanto, nonostante punti sulla produzione di imballaggi riciclabili e riutilizzabili, non prevede alcuna misura di investimento nei sistemi del riciclo e del riuso dei singoli Stati membri, così di fatto costringendo questi ultimi a dover sostenere tutti i costi – ingenti e necessari – per adattare i propri sistemi nazionali di riciclo e riuso ai dettami imposti dal Regolamento in questione.

In sostanza la proposta di Regolamento europeo in esame sembrerebbe porre a carico dell'intero sistema produttivo italiano degli oneri significativi, che non appaiono

pienamente giustificati dagli obiettivi e dai benefici che ne dovrebbero derivare a seguito della sua entrata in vigore.

. Dello stesso parere sembrerebbero essere anche la Confindustria, il CONAI e la stessa industria dell'imballaggio EU, che hanno sollevato critiche anche in merito alla modalità normativa scelta dalla Commissione Europea, ovvero quella del Regolamento e dunque di un atto che, dal momento in cui viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è immediatamente e direttamente applicabile in tutti i singoli Stati membri dell'Unione e non lascia a questi ultimi alcuno spazio di manovra su come attuare, nei propri sistemi nazionali, quanto deciso a livello centrale europeo.

. Infine, preme evidenziare che, così com'è stato ideato, il Regolamento europeo in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, una volta recepito, porterà all'abrogazione della sola Direttiva 94/62/CE (sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), ma non anche della Direttiva 2018/852 (anch'essa sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio); bisognerà capire, pertanto, se e come potranno coesistere queste due normative senza entrare in contrasto l'una con l'altra.

. In attesa dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento Europeo della proposta di Regolamento sopra esaminata – anche al fine di capire se verranno apportate delle modifiche al testo normativo già presentato – di seguito vengono illustrate le principali novità in materia di imballaggi già adottate da Germania, Austria, Francia e Spagna entrate in vigore in questi ultimi mesi.

FOCUS SUL SISTEMA TEDESCO – AUSTRIACO – FRANCESE –
SPAGNOLO
Germania

In Germania, dal 2019, il settore degli imballaggi è regolato dalla Legge “VerpackG”. Tale normativa, a partire dal primo luglio del 2022 è entrata in una nuova fase, che riguarda tutti gli imballaggi immessi sul mercato tedesco, destinati sia ai consumatori finali (circuito B2C) sia ai commercianti (circuito B2B) e che impone delle nuove condizioni necessarie, a tutte le aziende che già operano nel mercato tedesco ed anche a tutte quelle che si stanno accingendo per la prima volta ad operare in questo mercato, per poter intrattenere rapporti commerciali con la Germania.

Nello specifico, dall'1.07.2022, tutti gli obblighi già previsti dalla stessa Legge VerpackG per il solo packaging destinato ai consumatori (circuito B2C), sono ora stati estesi anche al packaging destinato ai commercianti (circuito B2B) e pertanto tali obblighi, oggi, vengono applicati all'intera filiera degli imballaggi, con conseguente rafforzamento del principio della responsabilità estesa del produttore.

. Gli obblighi in questione riguardano:

- chi importa prodotti dall’Estero e li vende in Germania;
- chi fabbrica prodotti in Germania o li fa fabbricare in Germania con il proprio marchio;
- chi vende prodotti e pubblicizza imballaggi aggiuntivi;
- le società straniere che vendono direttamente ai consumatori tedeschi (e-commerce circuito B2C transfrontaliero).

. Gli obblighi previsti sono due e consistono:

- 1° nell'iscrizione nel Registro centrale tedesco per i produttori di imballaggi denominato “*Lucid*”;
- 2° nella sottoscrizione, da parte dell'azienda che immette i propri imballaggi nel mercato tedesco, di un contratto di smaltimento di tali beni con un'azienda tedesca (quest'ultimo è anche un prerequisito per potersi iscrivere nel registro “*Lucid*”).

. La violazione di tali obblighi comporta sia l'applicazione di sanzioni pecuniarie (che possono arrivare fino ad € 200.000,00), sia il divieto di commercializzare i propri prodotti sull'intero territorio tedesco.

. Sul sito tedesco Zentrale Stelle Verpackungs Register (ZSVR - www.verpackungsregister.org), ciascuna azienda interessata può: effettuare una vera e proprio “verifica rapida” (disponibile in lingua inglese), per capire se deve registrarsi al predetto Registro “Lucid”; verificare quali sono gli obblighi in materia di registrazione al Registro “Lucid”; consultare un apposito catalogo di riferimento, nel quale sono indicati tutti gli imballaggi che rientrano nel campo d’applicazione della Legge VerpackG (disponibile in lingua tedesca).

Il Registro centrale tedesco degli imballaggi, inoltre, ha attivato una pagina di FAQ e messo a disposizione un'apposita checklist.

. Infine, la Legge “VerpackG” prevede che in Germania, a partire dall'1.01.2025, sarà vietata la vendita di bottiglie in PET con contenuto riciclato inferiore al 25% e, a partire dall'1.01.2030, sarà vietata la vendita di bottiglie per bevande in plastica monouso con contenuto riciclato inferiore al 30%.

Austria

In Austria, dal 2014, il settore degli imballaggi è regolato dall'ordinanza VerpackungsVO (OIVR 2014), che regola le basi per la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio domestici e dispone le regole per la registrazione degli imballaggi nei sistemi duali di raccolta e riciclaggio.

L'ordinanza in questione è stata oggetto di modifiche, operative dall'inizio del 2023 e riguardanti il sistema di responsabilità estesa del produttore.

. Nello specifico, a partire dall'1.01.2023, è stato esteso anche agli operatori di marketplace elettronici (quali, a titolo di esempio, Amazon, Ebay, Zalando...)

l'obbligo di controllare che i propri venditori siano registrati nella piattaforma del corrispondente sistema duale austriaco di raccolta e riciclaggio per gli imballaggi; in caso contrario, gli operatori dei marketplace elettronici devono escludere questi produttori dall'uso della loro piattaforma, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

. Sempre dall'1.01.2023, tutte le aziende straniere che non hanno una sede legale o uno stabilimento in Austria e che forniscono imballaggi o beni confezionati in imballaggi a un consumatore finale privato (circuito B2C), per poter operare nel mercato austriaco, hanno l'obbligo di nominare un proprio rappresentante autorizzato ad operare in Austria e tale atto di nomina deve essere autenticato da un Notaio.

Il rappresentante autorizzato, che deve essere una persona fisica o giuridica con sede legale in Austria e con un indirizzo nazionale utile per la notifica di tutte le comunicazioni, è responsabile per l'adempimento di tutti gli obblighi di licenza di imballaggio dell'azienda straniera che esporta in Austria, ossia per la registrazione nel corrispondente sistema duale di raccolta e riciclaggio, e funge da referente per tutte le comunicazioni ufficiali. Tale rappresentante autorizzato, inoltre, deve rilasciare tutte le dichiarazioni obbligatorie sulle quantità di imballaggi importati in Austria e pertanto è considerato a tutti gli effetti il rappresentante austriaco del rivenditore estero.

Il predetto obbligo di nomina di un rappresentante autorizzato non si applica, invece, qualora l'imballaggio importato in Austria sia destinato ad un altro commerciante/impresa (circuito B2B); in questo caso, infatti, se il cliente austriaco adempie agli obblighi previsti dalla normativa nazionale, l'azienda straniera venditrice con sede in Unione Europea non è tenuta alla nomina di un rappresentante autorizzato, salvo diverso accordo tra le parti (ciò in quanto, la legge austriaca,

impone di dichiarare se gli obblighi di responsabilità estesa del produttore siano già stati assolti a monte o a valle della filiera commerciale).

. Infine, a partire dal 15.03.2023, è in vigore un nuovo obbligo di segnalazione per tutti i distributori di imballaggi riutilizzabili, di imballaggi per la vendita e di determinati prodotti in plastica monouso.

Francia

In Francia, dal 2020, è in vigore la Legge 105 (c.d. “*Legge Antispreco*”) relativa alla lotta agli sprechi e per un'economia circolare, che ha fissato nuovi obiettivi e regole per arrivare ad una produzione e ad un consumo più sostenibile dei beni immessi sul mercato.

Successivamente, nel 2021 è stato adottato il Decreto n. 835 (c.d. “*Decreto Triman*”), che impone, a partire dall'1.01.2022, l'apposizione sugli imballaggi immessi sul mercato per il solo uso domestico (circuitto B2C) del c.d. Logo *Triman*, ovvero di uno specifico segnale deputato ad indicare che quel prodotto è soggetto a raccolta differenziata per il riciclo e a specificare quali sono le sue corrette modalità di smaltimento.

Tutte le informazioni utili per la raccolta differenziata di ciascun imballaggio domestico, dovranno pertanto figurare sul prodotto, sulla sua confezione o, in mancanza, nei documenti che lo accompagnano (salvo diverse regole specifiche nel caso di confezioni di dimensioni ridotte). Il Decreto 835/2021 prevede, inoltre, che la struttura delle indicazioni aggiuntive sulle modalità di smaltimento dei rifiuti debba essere individuata dalle eco-organizzazioni di ciascun settore.

A tutte le aziende che operano nel mercato francese era stato concesso termine fino al 8.09.2022 per conformarsi alla nuova etichettatura con il logo *Triman* e un termine di ulteriori 6 mesi, ovvero fino al 9.03.2023, per poter esaurire le scorte degli imballaggi

prodotti o importati in Francia prima del 9.09.2022.

A partire dal 9.03.2023 non è più possibile apporre sui prodotti immessi nel mercato francese le marcature precedenti al logo *Triman*.

Fortunatamente, lo stesso Decreto Triman, facendo proprio il principio del mutuo riconoscimento stabilito dal diritto unionale, sembrerebbe comunque consentire la possibilità di utilizzare per l'etichettatura dei propri imballaggi, anche simboli diversi dal Logo Triman, a condizione che anche tali simboli siano regolati dall'Unione Europea o da un altro Stato membro, che gli stessi siano comunque idonei ad informare il consumatore che il prodotto sui quali sono stati apposti è soggetti allo smaltimento e che ne indichino le corrette modalità di smaltimento; pertanto, alla luce della nuova normativa italiana in materia di etichettatura ambientale in vigore dall'1.01.2023, le aziende italiane sembrerebbero avere la possibilità di esportare i propri imballaggi in Francia senza dover necessariamente apporre un'etichetta diversa da quella già imposta a livello nazionale, ma potendosi limitare ad aggiungere su tale etichetta le diciture obbligatorie anche in lingua francese.

Non sarà comunque possibile, almeno per il momento, apporre sugli imballaggi da esportate in Francia l'etichetta dematerializzata, in quanto la normativa francese, contrariamente a quella italiana, non prevede tale possibilità di dematerializzare l'etichetta e pertanto va comunque escluso il ricorso a sistemi di etichettatura digitale (quali l'utilizzo di app, QR code, siti web, etc.....); le uniche due eccezioni previste dalla normativa francese riguardano quelle confezioni di imballaggio che hanno il lato più lungo inferiore a 10 cmq, per le quali è sufficiente l'apposizione di una etichetta elettronica e quelle che hanno il lato più lungo ricompreso tra 10 e 20 cmq, per le quali deve risultare l'apposizione del logo Triman, ma le informazioni possono essere dematerializzate in formato elettronico.

Nel caso di etichetta assente o non conforme, il Decreto Triman prevede

l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo non può essere superiore ad € 3.000,00 per le persone fisiche e ad € 15.000,00 per le persone giuridiche.

Per le istruzioni dettagliate riguardo alla tipologia di etichetta da utilizzare e alle informazioni che essa deve contenere, si rimanda alle linee guida fornite da CITEO /ADELPHE.

Spagna

In Spagna, il 27.12.2022, è stato approvato il Regio Decreto sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che recepisce la Direttiva UE 2018/852 (sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio), sviluppa alcuni degli aspetti della Direttiva UE 2019/904 (quest'ultima sui prodotti di plastica monouso che si applicano agli imballaggi) e rappresenta, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea, una revisione completa della normativa spagnola in materia di imballaggi.

. Il predetto Regio Decreto si pone come obiettivo quello di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e promuove, in particolare, il riutilizzo dei contenitori di bevande sia nel canale HORECA (circuito B2B relativo a quei professionisti che somministrano alimenti e bevande) sia nel canale domestico (circuito B2C), oltre alla raccolta differenziata in un'ottica di riciclaggio.

. Il regime di responsabilità estesa del produttore è stato esteso anche a tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, di modo che i produttori si assumano i costi della gestione di tali rifiuti. Il contributo finanziario che i produttori di imballaggi devono versare al sistema spagnolo viene parametrato secondo il criterio di economia circolare per ogni tipologia di imballaggio e tiene conto di diversi fattori (quali: natura e quantità di materiale utilizzato per la fabbricazione; durabilità dell'imballaggio, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità...); nel caso in cui il

produttore soddisfi tutti questi criteri di efficienza, al contributo richiestogli verrà applicato un premio, in caso contrario gli verrà applicata una penalità.

. Sono stati inoltre istituiti meccanismi utili ad aumentare la trasparenza delle informazioni sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio ed a garantire un adeguato monitoraggio e un controllo degli obblighi relativi all'immissione dei prodotti sul mercato ed alla gestione dei loro rifiuti da parte dei produttori e delle organizzazioni del settore.

A tal fine, nel Registro spagnolo dei produttori, è stata creata una apposita “sezione imballaggi”, in cui tutti i produttori di imballaggi devono registrarsi e alla quale devono inviare, annualmente, tutte le informazioni relative agli imballaggi che immettono sul mercato spagnolo.

Infine, i gestori dei rifiuti devono fornire informazioni specifiche sulla gestione dei rifiuti di imballaggio ed i sistemi di responsabilità estesa del produttore devono presentare una relazione completa che indichi le azioni concrete poste in essere e le informazioni finanziarie.

. Il Regio Decreto, inoltre, in conformità con la Direttiva UE 2018/852, incoraggia l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio e a tal fine prevede l'obbligo di utilizzo, nel processo di fabbricazione degli imballaggi, di una determinata percentuale di plastica riciclata entro il 2025 e l'aumento di tale percentuale entro il 2030.

. A partire dall'1.01.2025, in Spagna sarà poi obbligatorio indicare sull'imballaggio il contenitore in cui lo stesso deve essere depositato una volta giunto a fine vita (misura, quest'ultima, che è già stata messa volontariamente in atto da molti produttori di imballaggi). Il Regio Decreto, tuttavia, non indica quale simbolo specifico dovrà essere usato per l'etichettatura degli imballaggi e pertanto tale scelta sembrerebbe essere stata lasciata a ciascun produttore di imballaggi (è comunque vietata

l'etichettatura con la dicitura “*rispettoso dell'ambiente*” o con qualsiasi altra dicitura equivalente, che possa far pensare a chi riceve l'imballaggio, che lo stesso possa essere abbandonato nell'ambiente).

. Il Regio Decreto prevede, inoltre, misure atte ad incoraggiare:

-il riutilizzo di contenitori di imballaggio nel settore delle bevande;

-l'aumento del numero di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi nel rispetto dell'ambiente e in conformità con la normativa europea, il tutto senza compromettere l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori.

I rivenditori di generi alimentari che vendono alimenti sfusi e bevande devono accettare l'uso di contenitori riutilizzabili da parte dei consumatori, che saranno gli unici responsabili delle loro condizioni e pulizia (tali contenitori potranno essere rifiutati dal professionista se sono manifestamente sporchi o inadatti, essendo il professionista esonerato dalla responsabilità per problemi di sicurezza alimentare che possono derivare dall'uso di contenitori forniti dai consumatori).

. A partire dal 2025-2027, gli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari dovranno offrire, per quanto riguarda i contenitori di bevande, un determinato numero di imballaggi riutilizzabili, che varia a seconda dell'ampiezza della loro superficie commerciale; questo permetterà un aumento del riutilizzo degli imballaggi nel canale domestico e permetterà di sfruttare i formati del canale HORECA e la logistica inversa nel settore della distribuzione.

I contenitori riutilizzabili, inoltre, saranno soggetti ad un apposito sistema di deposito e restituzione al fine di garantirne il recupero.

Sempre i rivenditori di generi alimentari, inoltre, dovranno adottare le misure necessarie per presentare all'ingrosso quegli ortofrutticoli freschi che vengono commercializzati interi (tale obbligo non si applica agli ortofrutticoli confezionati in

partite pari o superiori a 1,5 kg, né agli ortofrutticoli confezionati come varietà protetta o registrata o recanti un'indicazione di qualità differenziata o di agricoltura biologica, nonché agli ortofrutticoli che presentano un rischio di deterioramento o di contrazione se venduti sfusi, determinato con ordinanza del Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, in coordinamento con il Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica e l'Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regio Decreto. Una volta pubblicato questo elenco, le imprese avranno un periodo di sei mesi per adeguare la vendita di frutta e verdura che non rientrano in queste ipotesi).

Per incoraggiare la vendita all'ingrosso di prodotti alimentari, soprattutto nei casi in cui l'imballaggio non fornisca alcun valore aggiunto al prodotto, i rivenditori di generi alimentari la cui superficie è pari o superiore a 400 metri quadrati dovranno destinare almeno il 20% della loro superficie di vendita all'offerta di prodotti presentati senza imballaggio primario, compresa la vendita alla rinfusa o mediante imballaggi riutilizzabili.

. Infine, a partire dal luglio 2023, i promotori di eventi festivi, culturali o sportivi dovranno implementare le alternative alla vendita di bevande in contenitori e bicchieri monouso.